

eurofly

EUROFLY S.p.A.

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437**

Indice

Convocazione di Assemblea	3
Relazione degli Amministratori relativamente al 1° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2008, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.	5
Relazione degli Amministratori relativamente al 2° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria: Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c. ed eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 c.c.	6
Allegato: articoli 14, 15 e 20 dello statuto sociale.	9
Relazione degli Amministratori relativamente al 3° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria: Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.	12
Allegato: articoli 26 e 27 dello statuto sociale	15
Relazione degli Amministratori relativamente al 4° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria: adozione del Regolamento Assembleare.....	17
Allegato: Proposta di Regolamento Assembleare.....	18

Convocazione di Assemblea

Eurofly S.p.A.

assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana S.p.A.
ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

Sede legale: Milano, Via Ettore Bugatti, n. 15

Capitale Sociale Euro 39.178.238,92 i. v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
05763070017

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. (di seguito "la Società") con riferimento all'Assemblea Ordinaria convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano M.F. – Mercati Finanziari/Milano Finanza del 28 marzo 2009, presso la sede della Società Eurofly S.p.A., in Milano Via Ettore Bugatti n. 15 – 20142 –, il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2008, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c. ed eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 c.c..
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.
4. Adozione del Regolamento Assembleare.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 58/98 ("TUF"), gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano Via Ettore Bugatti 15 e presso la Borsa Italiana S.p.A. in Milano Piazza degli Affari n. 6, nei termini di legge e sarà disponibile altresì sul sito Internet della Società all'indirizzo www.eurofly.it. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere a proprie spese copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale avranno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370, comma 2, c.c..

Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme di legge.

Con riferimento ai punti 2. e 3. all'Ordine del giorno si rammenta che, ai sensi della vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti. Al riguardo si richiamano integralmente le disposizioni rispettivamente degli articoli 14-15-20-26 e 27 dello Statuto, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.eurofly.it, sezione "investor relations".

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione possono presentare una lista i soci che, al momento della presentazione, detengano una quota pari ad almeno il 4,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea come stabilito da Consob con delibera 16779 del 27.01.2009.

Per la nomina del Collegio Sindacale possono presentare una lista i soci che, al momento della presentazione, siano titolari da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari ad almeno il 4,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea come stabilito da Consob con delibera 16779 del 27.01.2009.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Le liste devono essere corredate dalla documentazione e dall'informativa previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto, al quale si rinvia.

Si invitano i soci che intendano presentare un lista di tenere conto di quanto raccomandato dalla Consob, con Comunicazione DEM/9017893 del 26.2.2009.

Si rammenta che si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla Consob. Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, c.c., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste per la nomina dei sindaci sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Lorenzo Caprio

Milano, 28 marzo 2009

Signori Azionisti,

in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437/1998, le società quotate devono mettere a disposizione dei soci una relazione su tutte le materie poste all'ordine del giorno delle assemblee.

La presente relazione è stata inviata a Borsa Italiana s.p.a., depositata presso la sede sociale nei termini di legge ed è a disposizione degli azionisti che ne possono chiedere copia.

Relazione degli Amministratori relativamente al 1° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2008, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per discutere ed approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2008 che chiude con una perdita complessiva di Euro 18.497.672.

Il suddetto bilancio, comprensivo altresì della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. nonché della relazione illustrativa sul governo societario della Società, è stato depositato nei termini di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.

Alle richiamate relazioni accompagnatorie si rinvia pertanto per una compiuta illustrazione del bilancio di esercizio.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione

invita l'Assemblea

- ad approvare la proposta di Bilancio di Eurofly al 31 dicembre 2008, che evidenzia una perdita complessiva di Euro 18.497.672.
- rinviare la copertura della perdita al prossimo esercizio.

Milano, 27 marzo 2009

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Lorenzo Caprio

Relazione degli Amministratori relativamente al 2° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria: Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c. ed eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 c.c.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31.12.2008 viene a scadere il mandato da Voi conferito al Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'art. 14 dello statuto sociale prevede che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori, i cui componenti durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, pertanto, prima di procedere alla nomina, dovrà determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra un minimo di cinque ed un massimo di nove, oltre a stabilire la durata in carica del Consiglio.

Ricordiamo che l'Assemblea degli Azionisti del 28 Dicembre 2006 aveva determinato in 9 il numero dei consiglieri in carica, e tale numero è rimasto ad oggi immutato.

Si ricorda che alla luce della disciplina legislativa in materia di società quotate ed, in particolare, ai sensi del d.lgs 58/1998 ("TUF"), tutti gli Amministratori della Società debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Inoltre, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, almeno un Amministratore (ovvero almeno due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti) deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "**Amministratore Indipendente ex art. 147-ter**").

In applicazione delle disposizioni di legge e statutarie, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista detengano una quota di partecipazione almeno pari al 4,5% del capitale sociale della Società (tale quota minima è stata determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Cfr. Delibera Consob 29 gennaio 2009).

Il deposito delle liste dovrà essere effettuato presso la sede della società almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Come previsto dalla disciplina statutaria (cfr. articoli dello statuto sociale ivi allegati), le liste possono prevedere un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, completa dell'indicazione degli incarichi ricoperti dai candidati in altre società;

(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter";

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) dichiarazioni sottoscritte dai candidati relative all'accettazione della candidatura e all'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge e richiamati dall'art. 147-quinques TUF.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "**Lista di Maggioranza**"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

L'Assemblea dovrà altresì deliberare in merito agli emolumenti annui spettanti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 (ivi allegato) dello statuto sociale.

L'Assemblea potrà deliberare, a favore degli amministratori che risulteranno nominati come sopra, in ordine all'autorizzazione di cui all'art. 2390 c.c., primo comma.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione,

invita l'Assemblea

- a determinare il numero degli amministratori da nominare;
- a stabilire la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- a votare le liste di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione della Società, presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all'art. 14 dello statuto sociale;
- a determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione.
- a deliberare sull'eventuale autorizzazione agli amministratori ai sensi dell'art. 2390 comma 1 del codice civile.

Milano 27 marzo 2009

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Lorenzo Caprio

Allegato: articoli 14, 15 e 20 dello statuto sociale.

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto

nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

3. *In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod.civ., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.*

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

1. *Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'Assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano, nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Nomina altresì un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.*

Art. 20

1. *Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.*

2. *Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea ai sensi del comma che precede, le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..*

3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per la attribuzioni agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ.

Relazione degli Amministratori relativamente al 3° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria: Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2008 viene a scadere il mandato da Voi conferito al Collegio Sindacale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale (ivi allegato), Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli del settore aeronautico ed aeroportuale e quelli a questi connessi, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla disciplina legislativa e dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale, analogamente rispetto a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione, avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del TUF e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno al 4,5% (quota minima determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Cfr. Delibera Consob 29 gennaio 2009).

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) limitatamente alle eventuali liste presentate dai soci di minoranza: dichiarazione dei soci di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies con i soci di maggioranza;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Fermo quanto sopra previsto al punto (iii) e salvo che l'informativa prevista sia già esauriente anche sotto tale profilo, si invita ad accompagnare il curriculum vitae di ciascun candidato sindaco con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società per agevolare la comunicazione di cui all'articolo 2400 codice civile al momento della nomina da parte dell'Assemblea e prima dell'accettazione dell'incarico.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia summenzionata del 4,5% del capitale sociale sarà ridotta della metà, e quindi al 2,25%.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("**Lista di Minoranza**"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("**Sindaco di Minoranza**"), e un Sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea dovrà inoltre deliberare sulla retribuzione dei Sindaci, che è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto sociale in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Collegio Sindacale

invita l'Assemblea

- a votare le liste di candidati alla carica di Sindaco della Società, presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all'art. 26 dello statuto sociale (ivi allegato);
- a determinare, all'atto della nomina, la retribuzione dei Sindaci per l'intera durata dell'incarico.

Milano 27 marzo 2009

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Lorenzo Caprio

Allegato: articoli 26 e 27 dello statuto sociale

Collegio Sindacale

Art. 26

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli del settore aeronautico ed aeroportuale e quelli a questi connessi, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possano presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 cod. civ. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Relazione degli Amministratori relativamente al 4° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria: adozione del Regolamento Assembleare

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di adozione di un regolamento assembleare, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti amministrativi degli Azionisti e di disciplinare nel migliore dei modi l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea.

Pertanto, ottemperando ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ed, in particolare, al Principio n. 11 dedicato ai "*Rapporti con gli Azionisti*", il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare il testo del Regolamento Assembleare allegato alla presente relazione.

In particolare, il testo predisposto è volto a definire le modalità di intervento in Assemblea, di costituzione e svolgimento della stessa, nonché a definire alcune regole relative alla discussione sui punti all'ordine del giorno, nel rispetto del diritto di intervento degli Azionisti, ed allo svolgimento delle votazioni.

Vi sottoponiamo, pertanto, il testo del Regolamento Assembleare ivi allegato che Vi chiediamo di approvare.

Allegato: Proposta di Regolamento Assembleare

EUROFLY S.P.A. REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Eurofly S.p.A. (la "Società") e, in quanto compatibile, delle assemblee speciali di categoria della Società.
2. Il Regolamento è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari, nonché pubblicato sul sito internet della Società.
3. Per quanto non ivi espressamente previsto, per lo svolgimento dei lavori assembleari provvede il Presidente dell'Assemblea (il "Presidente") adottando, come da legge e da Statuto, le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

Articolo 2 – Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea, coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto (i "Partecipanti") . E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e delle disposizioni di legge applicabili.
2. Possono assistere alla riunione gli Amministratori nonché, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo di appartenenza della Società e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare.
3. Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, rappresentanti della società di revisione e giornalisti qualificati.

Articolo 3 - Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea avviene all'ingresso dei locali designati per l'adunanza con l'esibizione del documento di ammissione da richiedersi con le modalità di rito.

Articolo 4 – Partecipazione all'Assemblea

1. Ai Partecipanti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo ed esercitare, qualora ne abbiano la titolarità, il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente e ammesse dallo Statuto.
2. I Partecipanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.

Articolo 5 -Costituzione dell'Assemblea e conduzione dei lavori

1. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al soggetto individuato secondo le modalità stabilite dallo Statuto sociale.
2. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, può essere chiamato a fungere da segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso. Il

segretario o il Notaio possono a propria volta farsi assistere da persone di propria fiducia. Il Presidente può anche avvalersi di scrutatori, che sceglierà eventualmente anche fra i non soci, nel numero ritenuto opportuno.

3. Il Presidente, anche avvalendosi di personale qualificato della Società, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.

4. Sotto la direzione del Presidente viene predisposto un foglio di presenze, nel quale vengono individuati gli azionisti intervenuti in proprio o per delega, con la specifica del numero delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso con il relativo quantitativo azionario.

5. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

6. Il Presidente può disporre che i lavori assembleari siano registrati al solo fine di agevolare la redazione del verbale dell'Assemblea. Non possono essere introdotti né utilizzati nei locali dell'Assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, telecamere, o similari, senza specifica autorizzazione del Presidente.

7. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente, dopo congrua attesa, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

8. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori dando lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 6 - Sospensione dell'Assemblea

1. I lavori assembleari si svolgono, normalmente, in un'unica adunanza. Qualora lo ritenga necessario e la maggioranza degli azionisti con diritti di voto rappresentata in assemblea non si opponga, il Presidente può interrompere i lavori per un periodo di tempo non superiore alle tre ore, resta salvo il disposto dell'art. 2374 cod. civ. e ogni rinvio o prosecuzione in aggiornamento deliberati dall'assemblea stessa.

Articolo 7 - Discussione

1. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente ha facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto e ottenuto, ai sensi di legge e di Statuto, l'integrazione della materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

2. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. È facoltà del Presidente prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito.

3. Spetta al Presidente dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto ad intervenire. Gli interventi devono riguardare esclusivamente il punto o i punti all'ordine del giorno in discussione. Il Presidente deve intervenire al fine di evitare abusi.

4. È riconosciuta ai Partecipanti la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste all'ordine del giorno o a quelle formulate dal Consiglio di amministrazione, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica o integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie o nega la richiesta. È comunque salvo il disposto dell'art. 126 bis D. Lgs.58/98.

5. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento peralzata di mano.
7. Gli Amministratori e i Sindaci possono chiedere di intervenire alla discussione.
8. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci o i dirigenti della Società, rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto all'ordine del giorno. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.
9. Ciascun oratore può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno. Per favorire la più ampia partecipazione, ciascun intervento deve essere contenuto in un periodo di tempo non superiore, di regola, a dieci minuti. Sono consentiti interventi di replica di durata non superiore, di regola, a cinque minuti. Ultimate le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.
10. Gli interventi dovranno essere verbalizzati a norma di legge.
11. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi. A questi effetti, Il Presidente ha la facoltà di togliere la parola (i) qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli, (ii) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione, (iii) nel caso in cui l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose, ovvero (iv) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine. Se dopo l'intervenuto richiamo del Presidente, l'intervenuto non desiste dal suo comportamento, il Presidente può disporre il suo allontanamento dai locali dell'Assemblea fino al termine della discussione.

Articolo 8 - Votazioni

1. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, disponendo che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione, oppure dopo la chiusura di più di esse, ovvero al termine della discussione su tutti i punti all'ordine del giorno. Il Presidente stabilisce le modalità di votazione nonché le modalità di rilevazione e del computo dei voti.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea i Partecipanti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.
4. Il Presidente può stabilire un termine massimo entro il quale il voto deve essere espresso. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del Notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.
5. Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino tali in base a quanto dispone lo Statuto sociale.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.